



COMUNE DI PIANIGA

Provincia di Venezia

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADEL CON RECUPERO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN PIANIGA TRA VIA ONESTI E VIA PATRIARCATO.

Elaborato	Proponente
Bozza di convenzione	Soc. Padel Sport Space SSDARL
	Progettista incaricato
	Studio Scapin Sorato Bolgan

SCHEMA DI CONTRATTO

Proposta di partenariato pubblico privato in project financing presentata da un promotore privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. volta alla realizzazione di nuovi campi da padel con recupero dell'impianto sportivo in Pianiga tra Via Onesti e Via Patriarcato.

TRA

il Comune di Pianiga, "**concedente**" con sede in Pianiga (VE) Piazza San Martino 1, c.f. 90000660275, rappresentato dal dirigente Dott. _____ nato a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

la Società Padel Sport Space SSDARL, "**concessionaria**" con sede in Santa Maria di Sala (VE) Via Verdi 7, c.f. 04672420272, rappresentato dal Sig. Giacomo Pavan, nato a Mirano (VE) il 03/04/1997, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. In data _____ la Società Padel Sport Space SSDARL ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione "per l'utilizzazione dell'impianto sportivo esistente costituito da locale spogliatoi, magazzino e bar, da campi di calcetto con la costruzione di tre campi da Padel, con relative attrezzature, il tutto al fine di gestire con la società sportiva "per finalità sportive-socio-ricreative." (di seguito per brevità "Concessione"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. il progetto è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 e nell'elenco annuale 2026 di cui all'articolo 21 del Codice;
3. all'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Concedente, in data _____ ha approvato il progetto e dichiarato la fattibilità dell'operazione di partenariato pubblico privato;
4. in data _____ ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed ha approvato gli Elaborati Progettuali, nonché è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione;
5. le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la Concessione e l'importo dell'investimento che è pari a € 150.000,00;
- la durata della Concessione sarà di anni quindici.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia per tempo vigente.

2. DEFINIZIONI (stralciato)

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività in qualità di Concessionario;
 - c) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdiziale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione delle Opere oltre alla promozione e fornitura del servizio di gestione.
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
 - a) la predisposizione del Progetto Esecutivo delle Opere;
 - b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere;
 - c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità degli Elaborati Progettuali;
 - d) la presa in carico della gestione del servizio;
 - e) la Manutenzione delle Opere previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle Opere e delle loro parti, in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
 - f) la gestione delle Opere e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del contratto.
4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.
5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 15 anni (quindici anni), ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27.
2. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

SEZIONE II – SOCIETA' DI PROGETTO (stralciato)

6. SOCIETA' DI PROGETTO

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' DI PROGETTO

8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni, di propria competenza, necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio delle opere.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni, concessioni e/o certificazioni, necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio delle opere.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Compete al Concedente:
 - a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione delle Opere;
 - b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori e conseguentemente redigere il relativo verbale;
 - c) approvare Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione delle Opere.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
 - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquistare la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione.
 - b) aver valutato e condiviso nel Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente, e i relativi

allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal contratto.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a) redigere gli elaborati progettuali secondo quanto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario;
 - b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, gli elaborati progettuali, entro il termine di cui all'articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 60 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
 - c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 2;
 - d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;
 - f) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
 - g) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi;
 - l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
4. Il Concessionario si impegna a osservare e far osservare rigorosamente al proprio personale e/o propri collaboratori tutte le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene ambientale inerenti all'esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Il Concessionario si impegna a gestire gli eventuali rifiuti prodotti nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs 152/2006 e s.m.i. e da ogni altra norma eventualmente applicabile, in ragione alla tipologia e alle caratteristiche del rifiuto trattato.
6. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente il canone di affitto pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) annui per tutta la durata della concessione, da corrispondere il 50% entro il 15 gennaio ed il rimanente 50% entro il 15 giugno di ogni anno.

12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
- c) l'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione delle opere e delle attività connesse.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i della Società in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

14. FORZA MAGGIORE

1. Sono causa di Forza maggiore gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto in particolare gli eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dell'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte.

3. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del progetto definitivo/esecutivo approvato.

2. Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI

1. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, e viene nominato in accordo tra le parti.

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se necessario, sarà nominato dal Concedente ed i relativi costi saranno a carico del Concessionario.

17. COLLAUDO

1. Le attività di collaudo finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente.

Dato il modesto importo dell'appalto, il certificato di Collaudo può essere sostituito da un certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori.

2. Del certificato di regolare esecuzione del Direttore Lavori e del collaudo finale è redatto apposito verbale.

18. ESPROPRIAZIONI (non applicabile)

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula degli atti aggiuntivi, nei seguenti casi:
 - a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi della Concessione iniziale;
 - b) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto;
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.
3. I lavori di cui al comma 1, lettera a) concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
 - a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
 - c) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
 - a) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - b) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
4. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

21. CONTRIBUTO (non applicabile)

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi ha inizio a seguito del Collaudo delle Opere con esito positivo, previa consegna delle Opere.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI (non applicabile)

25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ (non applicabile)

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI (non applicabile)

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo e/o remunerazioni delle Attività e dei Servizi, pagando al Concedente un canone di affitto di € 5.000/annui.
2. Per le attività svolte dal Concessionario non è previsto alcun Canone a carico del Concedente.

29. CORRISPETTIVO

1. Il Concessionario verrà remunerato mediante un Corrispettivo variabile in funzione al numero e tipologia dei fruitori e dagli stessi pagato.

30. TARIFFE

1. L'erogazione di servizi sarà soggetta a tariffazione secondo i prezzi correnti nel territorio.
2. Per la popolazione del Comune di Pianiga sarà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe.
3. Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario ottenere ogni misura incentivante e/o finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione degli interventi previsti che spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF (non applicabile)

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO (non applicabile)

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO (non applicabile)

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva. La predetta garanzia, rilasciata da assicurazione, è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa:

1. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle Opere e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) di cui almeno il 5% del massimale dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI (non applicabile)

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 36, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) gravi vizi o difformità delle Opere tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o dell'erogazione dei Servizi;

b) perimento totale o parziale delle Opere ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione;

c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;

d) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice Civile, e fiscali;

e) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro venti giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale

senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO (non applicabile)

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.
2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
 - a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro ___ giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a ___ giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40.
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40.

42. RECESSO (non applicabile)

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

44. RIFINANZIAMENTO (non applicabile)

45. MONITORAGGIO (non applicabile)

46. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

47. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere, in via esclusiva, al Tribunale di VENEZIA.

48. SPESE

Le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario.

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei documenti Contrattuali (Allegato 1).

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Quadro economico

Documento [6]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 33 e polizze ai sensi dell'art. 34